



DELIBERAZIONE N° 67 del 08/09/2026

COMUNE DI CAPRALBA
Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE
N. 232 DEL 2016, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES**

L'anno duemilaventisei, addì otto del mese di Settembre alle ore 10:00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Avv. Marco.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	CATTANEO DAMIANO	SI	
2	MORALI EMILIO	SI	
3	MANNONI MELANIA	SI	
Totale		3	0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 232 DEL 2016, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- *la Legge N. 232 del 2016, COMMA 449, lettera d-sexies: “Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 e' destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituitile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai [commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'[articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#);*
- *l'art. 117 della Costituzione Italiana: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, in particolare lettera m: “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”;*
- *l'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N. 65: “I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:*

- *nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.*
- *Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;*

- l'art. 1, commi 172-173, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione dello stesso, in attuazione dell'art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione nonché “quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire”;

PREMESSO CHE:

- i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;

DATO ATTO CHE:

- le risorse assegnate al Comune di Capralba per l'anno 2026 ammontano ad € 46.008,35;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale, per l'anno scolastico 2026/2027 impiegare le risorse sopra indicate per erogare un contributo economico, a titolo di rimborso, per la fruizione dei servizi per la prima infanzia, in favore delle famiglie aventi figli minori con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, frequentanti asili nido pubblici o privati individuati dall'art. 2 del d.lgs. 65 del 13/04/2017;

RITENUTO di:

- predisporre un avviso pubblico (ALLEGATO 1) per l'assegnazione delle sopra citate risorse, avente la finalità di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, precisando che il livello minimo da garantire è definito quale “*numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi*”, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato;
- voler raggiungere la sopra citata finalità erogando, ai beneficiari del bando, le risorse economiche assegnate, sotto forma di contributi per fruire del servizio di asilo nido;

ESAMINATO l'avviso ad oggetto “AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, LEGGE N. 232 DEL 2016, COMMA 449, lettera d-sexies -ANNO EDUCATIVO 2026/2027” (ALLEGATO 1), e lo schema di istanza (ALLEGATO 2), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che le risorse assegnate al Comune di Capralba per l'anno 2026 ammontano ad € 46.008,35
3. Di prendere atto della necessità di predisporre un avviso pubblico (ALLEGATO 1) per l'a.s. 2026/2027 per l'assegnazione delle sopra citate risorse, avente la finalità di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, precisando che il livello minimo da garantire è definito quale “numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi”, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato;
4. Di approvare l'avviso pubblico (ALLEGATO 1) ad oggetto “AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, LEGGE N. 232 DEL 2016, COMMA 449, lettera d-sexies -ANNO EDUCATIVO 2026/2027”, e lo schema di istanza (ALLEGATO 2), al fine di attuare quanto indicato al punto precedente;

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Damiano Cattaneo

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gregoli Avv. Marco

*Documento firmato digitalmente ai sensi
di legge*